



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

Spett.le

***X Commissione Industria, commercio, turismo
del Senato della Repubblica***

Spett.le

***X Commissione Attività produttive, commercio e turismo
della Camera dei Deputati***

Milano, 12 Maggio 2014

Osservazioni in merito allo schema di recepimento della Direttiva 2012/27/UE Efficienza Energetica (EED)

Lo schema di recepimento in oggetto - nell'ambito di un più ampio quadro di misure volte a promuovere e migliorare l'efficienza e il risparmio energetico anche negli usi finali dell'energia - affronta alcuni importanti tasselli di completamento del quadro di riferimento normativo e regolatorio del mercato retail di energia elettrica e gas naturale. E' in particolar modo su questi aspetti che intendiamo porre la nostra attenzione con le seguenti considerazioni sinteticamente riportate.

a) DISPONIBILITÀ DEI DATI E SERVIZI POST CONTATORE

L'articolo 9, in particolare al punto 1, nel disciplinare la *Misurazione e fatturazione dei consumi energetici* in accordo con gli articoli rilevanti della EED, sancisce il principio secondo cui i dati di misura, anche rilevati attraverso misuratori intelligenti, debbano essere affidabili e resi tempestivamente disponibili al consumatore finale e/o a soggetti da quest'ultimo individuati. Tali dati sono la base indispensabile per lo sviluppo di servizi post contatore (o servizi a "valore aggiunto") finalizzati all'efficienza energetica e che costituiscono ormai, in accordo con i principali orientamenti sviluppati a livello europeo, la nuova frontiera del mercato retail.

Nel merito si ritiene essenziale che:

- tale principio sia mantenuto nella versione definitiva del Decreto e, laddove possibile, rafforzato;



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- nell'implementazione operativa di tale principio sia posta una chiara distinzione tra ruolo e attività in capo al distributore, che nel quadro di riferimento oggi in vigore in Italia è responsabile anche dell'attività di misura, e del venditore; quest'ultimo in particolare dovrà mantenere anche con riferimento alla fornitura di servizi a valore aggiunto il ruolo di unica interfaccia con il consumatore finale già sancito dalla regolazione vigente per quanto riguarda la vendita delle commodity energia elettrica e gas; infatti, se è vero che la normativa italiana pone attualmente in capo ai distributori l'obbligo di conseguire obiettivi di risparmio energetico, ciò non significa che a questi operatori debba essere consentito di offrire/prestare servizi post contatore ai clienti finali; al fine di tutelare lo sviluppo della concorrenza nel segmento retail e dei servizi post contatore è necessario quindi che sotto il profilo operativo:
 - il distributore metta a disposizione del cliente finale e dei possibili fornitori di servizi a valore aggiunto da quest'ultimo indicati tutti i dati disponibili ritenuti necessari alla costruzione di tali servizi, ma il venditore mantenga il contatto esclusivo con il cliente non solo per quanto riguarda il "design" del servizio offerto, ma anche per quanto concerne l'installazione delle interfacce e degli altri accessori necessari alla relativa implementazione. Pertanto occorre che vengano definite dall'AEEGSI delle specifiche tecniche abilitanti dei contatori, ovvero dei protocolli di comunicazione che siano standard, aperti, accessibili e indipendenti dalla tipologia di contatore presente e dal distributore;
 - la fornitura di tali servizi sia consentita solo ai venditori che operano sul mercato libero, mentre la cessione di energia a tariffe tutelate dovrebbe mantenere il ruolo di un servizio di base. Inter alia, sarebbe auspicabile che tale istituto, sempre in accordo con le linee guida europee e fatta salva la tutela dei clienti realmente vulnerabili, vedesse rapidamente termine;
 - qualora l'offerta da parte del venditore di servizi a valore aggiunto comportasse la specifica disponibilità di dati e dispositivi abilitanti al trasferimento degli stessi, sia previsto in capo al distributore l'obbligo di fornire tali servizi come prestazioni accessorie sulla base di condizioni economiche standard "cost reflective" disciplinate da AEEGSI.

SI PROPONGONO PERTANTO LE SEGUENTI RIFORMULAZIONI DELL'ARTICOLO 9:

- *al comma 3, dopo le parole "predispone le specifiche", aggiungere la parola "abilitanti";*
- *al comma 3, lettera b), eliminare le parole "elaborazione e comunicazione";*
- *al comma 3 lettera d), dopo le parole "il cliente finale lo richieda," inserire le parole "tramite il venditore";*
- *sostituire il comma 4 con il seguente: "L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico provvede affinché gli esercenti l'attività di misura dell'energia elettrica e del gas naturale assicurino che, sin dal momento dell'installazione dei contatori, i clienti finali ottengano informazioni adeguate, con riferimento alla lettura dei dati";*
- *al comma 6, sostituire la lettera a) con la seguente: "le imprese di distribuzione provvedono affinché le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio siano in*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

grado di fornire, entro il 31 dicembre 2014, informazioni sulle fatture precise e fondate sul consumo effettivo di energia, secondo le seguenti modalità:";

- *aggiungere un comma 9 che preveda che "la fornitura di servizi post contatore è riservata ai soli venditori di energia elettrica e gas che operano sul mercato libero";*
- *aggiungere un comma 10 che preveda che "qualora l'offerta da parte del venditore dei servizi di cui al precedente comma comporti la specifica messa a disposizione di dati da parte dei distributori tramite appositi dispositivi abilitanti al trasferimento degli stessi, sia previsto in capo al distributore l'obbligo di fornire tali dispositivi come prestazioni accessorie sulla base di condizioni economiche standard disciplinate da AEEGSI che riflettano i costi sottesi al servizio stesso.*

b) TERZIETÀ NELLA GESTIONE DEI DATI, SNELLIMENTO DELLE PROCEDURE E SISTEMA INFORMATIVO INTEGRATO

L'articolo 9 al comma 3 b) sottolinea la necessità che il trattamento dei dati debba avvenire da parte di strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto direttamente o indirettamente interessato. Si tratta anche in questo caso di un principio fondamentale che è opportuno sia mantenuto e, come meglio spiegato in seguito, in qualche misura addirittura potenziato.

La misura si inserisce infatti nel quadro di una normativa nazionale in evoluzione che vede oggi la responsabilità della gestione "terza" di questa tipologia di dati in capo al Sistema Informativo Integrato (SII gestito da Acquirente Unico); AEEGSI, attraverso un processo consultivo ad hoc sta definendo i dettagli di processo di quest'attività ed è previsto che al fine di snellire l'attività di acquisizione e gestione del cliente da parte del venditore (che oggi avviene interfacciandosi con ciascun distributore) il SII svolga un ruolo di unica interfaccia per tutte le operazioni commerciali di questa natura. Sarebbe particolarmente opportuno che, con riferimento ai dati relativi al processo di fatturazione, lo schema di decreto in oggetto ponesse esplicitamente in capo al SII anche questo ruolo e ad AEEGSI il ruolo di garante della relativa terzietà.

PROPONGONO PERTANTO LE SEGUENTI RIFORMULAZIONI DELL'ARTICOLO 9:

- *al comma 3, lettera b) sostituire le parole da "L'Autorità" fino a "i propri azionisti" con le seguenti: "L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idrico assicura che il trattamento dei dati avvenga attraverso apposite strutture indipendenti rispetto agli operatori di mercato, ai distributori e ad ogni altro soggetto con interessi specifici nel settore energetico o in potenziale conflitto di interessi, anche attraverso i propri azionisti. Tali strutture svolgono anche la gestione centralizzata attraverso un'unica interfaccia di tutti i processi necessari all'acquisizione e alla gestione del cliente finali che necessitano dei dati di consumo di cui al presente comma".*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

c) CARATTERISTICHE E DISCIPLINA DEI SISTEMI DI MISURAZIONE E OFFERTE DI VENDITA “PRE-PAGATE”

L'articolo 9, in particolare al punto 2, enuncia i criteri in base ai quali AEEGSI dovrà disciplinare le specifiche che i sistemi di misurazione intelligenti dovranno soddisfare nella prospettiva di un progressivo miglioramento delle relative prestazioni, integrando laddove necessario la regolazione vigente e determinando, nei fatti, le caratteristiche dei contatori di prossima installazione.

In questo ambito, tra gli aspetti da tener concretamente presenti vi è certamente il crescente livello di morosità che, anche in considerazione di uno scenario socio economico particolarmente severo, ha assunto contorni ormai non più sostenibili dalle società di vendita. Il processo di revisione delle specifiche tecniche dei misuratori di energia elettrica e gas e della regolazione inerente dovrebbe quindi mettere operativamente i fornitori nelle condizioni di presentare al mercato offerte “pre-pagate”, in linea con quanto ormai avviene o è già in discussione a livello europeo (cfr. UK e FR). In altre parole, si tratterebbe di consentire agli operatori di vendere energia entro i limiti di quantitativi il cui controvalore sia stato anticipatamente riconosciuto dal cliente al fornitore.

In ogni caso riteniamo che ogni cliente disalimentabile ai sensi della normativa vigente possa e debba essere distaccato dalla rete nei tempi previsti, pena l'assunzione di piena responsabilità (anche economica) da parte del distributore relativamente all'insoluto.

SI PROPONGONO PERTANTO LE SEGUENTI RIFORMULAZIONI DELL'ARTICOLO 9:

- *al comma 3 aggiungere il seguente punto: sia consentita agli esercenti la vendita l'offerta di energia elettrica e gas naturale con modalità pre-pagata, vale a dire entro i limiti di quantitativi il cui controvalore sia stato anticipatamente riconosciuto dal cliente al fornitore.*

d) RAPPORTO CON IL CLIENTE E LAYOUT FATTURE

Il medesimo articolo 9 ai punti 6, 7 e 8 disciplina le modalità di fatturazione e i contenuti delle bollette.

La bolletta è lo strumento di consueta e più immediata interazione tra venditore e cliente finale; gli orientamenti europei in materia – così come l'esperienza maturata sul campo ogni giorno dagli operatori di vendita – suggeriscono che tale strumento sia facilmente comprensibile e di agevole accesso, anche con modalità personalizzate a seconda delle caratteristiche dei diversi segmenti di clientela o dei prodotti serviti. Tutto ciò al fine di venire incontro alle diverse possibili esigenze del cliente finale, di rappresentare con efficacia offerte innovative di prodotti e servizi oggi difficilmente declinabili all'interno del framework obbligato e di estremo dettaglio imposto dalla disciplina corrente, di consentire efficienze di costo nella fornitura del servizio nonché, in ultima analisi, di promuovere una sana competizione tra i fornitori anche sul piano della qualità commerciale.



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

La semplificazione della bolletta è stata nei mesi scorsi oggetto di un importante processo consultivo promosso da AEEGSI (Bolletta 2.0) che ha visto un ampio coinvolgimento dei soggetti portatori di interesse ed è oggi in fase avanzata. Da tale processo è emerso in modo inequivoco l'orientamento comune di venditori e clienti per documenti di fatturazione snelli che:

- prevedano, obbligatoriamente, la messa a disposizione almeno di un insieme minimo di informazioni identificate da AEEGSI e facilmente comprensibili per il cliente finale;
- siano resi disponibili al cliente finale secondo modalità di comunicazione liberamente definite in fase contrattuale.

Ulteriori informazioni di dettaglio, anche necessarie a fini fiscali, dovrebbero comunque essere messe a disposizione del cliente tramite comunicazione di un link di collegamento a un sito web, salvo esplicita preferenza del cliente di ricevere la comunicazione con modalità alternative.

Sarebbe particolarmente opportuno che lo schema di decreto in oggetto facesse propri i risultati del processo consultivo compiuto nei mesi scorsi interiorizzandone le risultanze sopra sintetizzate.

SI PROPONGONO PERTANTO LE SEGUENTI RIFORMULAZIONI DELL'ARTICOLO 9:

- *al comma 6, lettera a), eliminare i punti 2), 3), 4) inserendo contestualmente nel parere un'osservazione che impegni l'AEEGSI ad aggiornare, ove necessario, le previsioni regolatorie attualmente in fase di sviluppo in merito alle informazioni da inserire nei documenti di fatturazione per i clienti di gas ed elettricità;*
- *al comma 6, sostituire la lettera b) con la seguente: "b) le imprese di distribuzione, nel caso in cui siano installati contatori, conformemente alle direttive 2009/72/CE e 2009/73/CE, provvedono affinché le società di vendita di energia elettrica e di gas naturale al dettaglio permettano ai clienti finali, che ne facciano richiesta, di accedere agevolmente a informazioni complementari sui consumi storici che consentano loro di effettuare controlli autonomi dettagliati. Le informazioni complementari sui consumi storici comprendono almeno:"; quindi, al punto 2) della lettera b) del comma 6 dopo le parole "disponibili al cliente finale" inserire le parole "tramite le società di vendita";*
- *Al comma 6 aggiungere un punto b) bis con il seguente testo: anche ai fini di cui al precedente punto b) e allo scopo di migliorarne la fruibilità da parte del consumatore finale, i documenti di fatturazione dovranno: i) prevedere obbligatoriamente la messa a disposizione almeno di un insieme minimo di informazioni identificate da AEEGSI e facilmente comprensibili per il cliente finale ii) essere resi disponibili al cliente finale secondo modalità di comunicazione liberamente definite in fase contrattuale. Ulteriori informazioni di dettaglio, anche necessarie a fini fiscali, saranno messe a disposizione del cliente tramite comunicazione di un link di collegamento a un sito web, salvo esplicita preferenza del cliente per una comunicazione su formato cartaceo.*
- *al comma 6, lettera c), eliminare il punto 3), inserendo contestualmente nel parere un'osservazione che impegni l'AEEGSI ad aggiornare, ove necessario, le previsioni regolatorie attualmente in fase di sviluppo in merito alle informazioni da inserire nei documenti di fatturazione per i clienti di gas ed elettricità;*



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER

- *al comma 6, sostituire la lettera d) con la seguente: "d) su richiesta del cliente finale, siano fornite informazioni aggiuntive per consentire la valutazione globale dei consumi energetici".*

e) REGIME OBBLIGATORIO DI EFFICIENZA ENERGETICA

In considerazione di quanto previsto all'articolo 7, comma 4 dello schema di D.Lgs da attuare con provvedimenti che definiranno gli obiettivi di risparmio per gli anni successivi al 2016 e in relazione al ruolo svolto dai venditori di energia elettrica e gas naturale di unica interfaccia con il consumatore finale, riteniamo che debba essere prevista l'estensione a questi soggetti dell'attuale ambito di applicazione degli obblighi di risparmio energetico, così come peraltro già indicato all'articolo 7 della Direttiva 27/2012/UE. Di conseguenza ai venditori dovrà essere garantito l'accesso al meccanismo di copertura dei costi, come opportunamente disciplinato dall'Autorità.

SI PROPONE PERTANTO LA SEGUENTE RIFORMULAZIONE DELL'ARTICOLO 7, COMMA 7.4 DELLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO:

4. I provvedimenti concernenti la determinazione degli obiettivi quantitativi nazionali di risparmio energetico per gli anni successivi al 2016, di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto del Ministero dello sviluppo economico 28 dicembre 2012, definiscono una traiettoria coerente con l'obiettivo di risparmio di cui al comma 1 e la previsione del comma 3. Gli stessi provvedimenti dispongono l'estensione dell'obbligo ai venditori di energia elettrica e gas naturale e indicano, qualora ciò fosse necessario per il conseguimento dell'obiettivo di cui al comma 1, modalità alternative o aggiuntive di assolvimento dell'obbligo. L'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico adempie con propri provvedimenti il vigente meccanismo di copertura dei costi sostenuti dai soggetti obbligati, assicurando l'accesso ai venditori di energia elettrica e gas naturale.

f) RUOLO DI SOGGETTI ISTITUZIONALI QUALI IL GSE NEL SETTORE DELL'EFFICIENZA ENERGETICA

Lo schema di decreto pone in capo al Gestore dei Servizi Energetici (GSE) una serie di attività, che vanno ad aggiungersi a quelle numerose già oggi svolte e afferenti il settore dell'efficienza energetica. Considerate nella loro totalità, molte di queste sono comprensibili e condivisibili, si pensi alla gestione del meccanismo dei certificati bianchi e del Conto Termico, alla rendicontazione dei risultati raggiunti a livello nazionale e al complessivo monitoraggio del settore. Non è invece ammissibile, per quanto in parte previsto dal suo stesso statuto, che un soggetto istituzionale quale il GSE svolga attività di libero mercato in concorrenza con gli altri operatori, peraltro sottraendo il committente pubblico agli obblighi di attribuzione dei servizi tramite procedure concorsuali. È il caso di attività di consulenza, auditing energetico, supporto alla realizzazione di interventi di efficientamento, fornitura di servizi di energy management svolte in favore di enti pubblici e soggetti privati (sia pure a parziale partecipazione pubblica). Nel caso del settore dell'efficienza energetica ciò è oltre modo inopportuno, considerato che la Pubblica



ASSOCIAZIONE ITALIANA DI GROSSISTI DI ENERGIA E TRADER


Amministrazione costituisce l'unica categoria di clientela finale obbligata al raggiungimento di specifici obiettivi ai sensi delle norme comunitarie, come recepite in ambito nazionale.

SI PROPONE PERTANTO L'INSERIMENTO DEL SEGUENTE COMMA NELL'ARTICOLO 17 DELLO SCHEMA DI DECRETOLEGISLATIVO:

▪ *Articolo 17*

5. Il GSE esegue i propri compiti secondo le modalità specificate nel presente provvedimento, ma non può invece svolgere, nei confronti di privati e Pubblica Amministrazione, alcuna attività sottoposta a libera concorrenza, come a esempio, a puro titolo esemplificativo: consulenza, energy management, esecuzione di diagnosi energetiche, supporto alla realizzazione di interventi di efficienza energetica di qualsiasi tipologia. Le norme vigenti e le parti dello Statuto del GSE in conflitto con la presente disposizione vengono modificati di conseguenza.

Restando a disposizione per ogni eventuale ulteriore chiarimento o necessità informativa o di incontro specifico in materia, rinnoviamo tutti i nostri più cordiali saluti.


Michele Governatori
Il Presidente